



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"
Divisione XXI "Registro imprese"

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0152068 - 19/09/2013 - USCITA

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E, per conoscenza,
UNIONCAMERE
VIA PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: Requisito capacità finanziaria imprese di spedizioni

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Associazione in merito al requisito di capacità finanziaria previsto dal nuovo testo dell'art. 6 della legge n. 1442/1941, si fa presente quanto segue.

Nel testo previgente la modifica apportata con il D.Lgs. 59/2010, l'art. 6 in questione faceva riferimento genericamente a "requisiti di adeguata capacità finanziaria", che, in via interpretativa, e in attesa di un auspicato aggiornamento della normativa del 1941, con circolare 3066/85, a firma del Ministro pro tempore, erano stati quantificati da parte di questo Ministero in 200 milioni di lire, facendo riferimento, "come parametro iniziale", all'allora capitale sociale minimo di una s.p.a.. Nel testo della circolare venivano inoltre fornite ulteriori indicazioni per le imprese diverse dalle s.p.a., incluse le ditte individuali, specificando in ogni caso la necessità di raggiungere, anche attraverso garanzie fideiussorie, depositi vincolati, ecc., un "importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata". In mancanza di una disposizione avente forza di legge, peraltro, con nota indirizzata alla Camera di commercio di Firenze, l'Amministrazione, in risposta ad uno specifico quesito, rappresentava l'opportunità di applicare tale indicazione "solo per le iscrizioni successive" alla circolare medesima, "non essendo giuridicamente possibile rimettere in discussione i diritti acquisiti dalle ditte anteriormente iscritte".

Le modifiche apportate all'art. 6 prima con il citato D.Lgs. 59/2010 e successivamente con il correttivo a quest'ultimo (D.Lgs. 147/2012) forniscono ora puntuali indicazioni sui requisiti di capacità finanziaria necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa di spedizioni. Sulla base di tali presupposti (e del fatto che nulla viene detto relativamente all'esclusione dalla norma delle imprese già iscritte), si ritiene che la capacità finanziaria, individuata nella misura determinata dalla legge, deve essere effettiva per tutte le imprese che esercitano l'attività in parola, indipendentemente dal momento in cui esse hanno iniziato la medesima. Ciò anche in considerazione che anche la cifra di 200 milioni di lire di cui alla circolare del 1985, importo non più rideterminato nel corso degli anni e sostanzialmente tradotto in euro anche se attualmente inferiore al capitale sociale minimo di una s.p.a., era stato all'epoca ritenuto un mero "parametro

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
e-mail: caterina.farre@mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
www.mise.gov.it



iniziale", ossia il livello minimo necessario a prescindere dalle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa.

Deve peraltro sottolinearsi che, stante il dettato normativo, il requisito finanziario sopra citato deve ritenersi riferito all'impresa nel suo complesso e non a ciascuna unità locale o sede secondaria (superando quindi il precedente orientamento di cui alla circolare 3125/1986).

Per quanto riguarda le problematiche connesse alle difficoltà nell'ottenere garanzie bancarie o polizze fideiussorie, "per obiezioni al tipo di causale richiesta dalle Camere", eventuali proposte provenienti dalle associazioni potrebbero essere prese in considerazione, nel rispetto peraltro della previsione normativa che prevede la necessità di una garanzia, prevedendo peraltro una pluralità di alternative.

Si trasmette la presente anche ad UNIONCAMERE con preghiera di opportuna diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)